RELAZIONE del REVISORE

sul BILANCIO di ESERCIZIO CHIUSO il 31 DICEMBRE 2021

All'Assemblea dei Soci dell'Associazione Casa Dei Ragazzi - Istituto Assistenza Minori Ed Anziani O.N.L.U.S.

Gent.ma Presidente Avv.to Rolandi,

Egregi Signori Amministratori,

Egregi Signori Associati,

nel seguito potete trovare la relazione del Sottoscritto al bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2021.

Natura dell'incarico e oggetto della presente relazione

Il "Codice del Terzo settore" (D. Lgs. n. 117/2017) agli artt. 30 e 31 norma dettagliatamente e distintamente i compiti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, laddove lo Statuto della vostra associazione prevede – all'articolo 21 - la sola figura del revisore legale.

Al momento della nomina del Sottoscritto (16/6/2018) non risultavano decorsi i termini per l'adeguamento al citato Codice, pertanto l'incarico è da intendersi relativo esclusivamente alla verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Ente, così come riepilogata nel bilancio di esercizio.

Con riferimento al bilancio di esercizio, con la nota prot. 19740 del 29 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore, ha formulato indicazioni specifiche sulla decorrenza dell'obbligo di utilizzo della modulistica introdotta dal Dm 5 marzo 2020 n. 39, confermando che per l'esercizio 2021 il bilancio dovrà essere redatto secondo il modello previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) anche se l'ente non ha ancora formalizzato l'iscrizione al RUNTS.

Il nuovo principio contabile di riferimento per la redazione del suddetto bilancio (OIC 35) è stato emanato nel mese di febbraio del 2022. Tenuto conto della tempistica (pubblicazione ad inizio 2022 ma applicazione ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021) ed al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio 2020, il principio ha concesso le seguenti semplificazioni: i) è possibile applicare il nuovo principio contabile prospetticamente ma senza calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio, ii) l'ente può decidere di non presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente.

In considerazione alla evoluzione normativa ed alla nuova struttura del bilancio è da ritenersi non più pertinente la previsione dell'attuale Statuto che, all'articolo 7, richiede che la relazione del Revisore "*illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Ente ha operato,*

anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti."

Nella presente relazione non sono inoltre presenti informazioni circa l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. in quanto la stessa esula dall'incarico del Sottoscritto.

Relazione del revisore al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio dell'Associazione Casa Dei Ragazzi - Istituto Assistenza Minori Ed Anziani O.N.L.U.S. (nel seguito anche "Ente"), costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021 e dal rendiconto gestionale per l'esercizio chiuso a tale data e dalle sezioni "Parte generale" e "illustrazione delle poste di bilancio" incluse nella relazione di missione. Il suddetto bilancio di esercizio è stato preparato per la prima volta secondo le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

A giudizio del Sottoscritto, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Sottoscritto ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità dello scrivente ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Il Sottoscritto è indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il Sottoscritto ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano rilevato l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell'Ente o condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

L'organo di controllo, ove presente, ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Gli obiettivi del sottoscritto sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;

- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, il sottoscritto è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni dello scrivente sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Il Sottoscritto ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori sono responsabili per la predisposizione della sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione dell'Ente al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione dell'Ente al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A giudizio del sottoscritto la sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione è coerente con il bilancio di esercizio dell'Ente al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'Ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Altre informazioni: bilancio sociale

Il bilancio sociale, predisposto dall'Ente per la prima volta con riferimento all'esercizio 2020, risulta essere conforme al contenuto delle Linee Guida di cui al D.M. del 4 Luglio 2019 (GU 9.08.19 n.186), con l'unica eccezione della sezione "Monitoraggio svolto dall'organo di controllo", che non è presente in quanto l'organo di controllo non risulta essere stato nominato.

* * *

Olgiate Molgora, 7 giugno 2022

In fede,

Il Revisore

Marco Dott. Canzi